



Lessico pedagogico

PEI – Piano Educativo Individualizzato | IEP - Individualized Education Plan

Alessandra Cesaro

Researcher on Didactics and Special Pedagogy | Department of Philosophy, Sociology, Education, Applied Psychology – FISPPA | University of Padua (Italy) | ale.cesaro@unipd.it

Il Piano Educativo Individualizzato (indicato in seguito con l'acronimo PEI) è uno dei documenti da predisporre per garantire la piena inclusione scolastica dell'alunna/o con certificazione di disabilità. La messa a punto di questo strumento è il risultato di un processo culturale intrapreso con la Relazione della Commissione Falcucci (1975), che ha il merito di aver rivolto uno sguardo pedagogico al problema degli alunni disabili, dando avvio al passaggio dalla mera logica dell'inserimento a un approccio educativo in cui l'attenzione è centrata sulla persona. Tale documento non pone solamente le fondamenta del PEI, ma influisce in maniera profonda su tutti i successivi atti normativi sulla disabilità, tracciando un nuovo modo di essere dell'istituzione scolastica in cui – come recita il documento stesso – “il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale”. È un documento che cambia radicalmente il modo di porsi nei confronti dell'alunna/o con deficit sollecitando sostanziali cambiamenti sul piano del curriculum, della didattica, dell'organizzazione della classe e della scuola, e delle relazioni con il territorio. Saranno proprio le indicazioni contenute nella Relazione della Commissione Falcucci e nella conseguente Circolare Ministeriale (8 agosto 1975 n. 227) a determinare la successiva Legge 517/1977, uno dei più importanti provvedimenti giuridici sulla disabilità, che apre allo sviluppo di percorsi di integrazione scolastica e di innovazione didattica, abolendo le classi speciali e inserendo gli alunni nelle classi comuni. Con questa legge si comincia a declinare nella quotidianità della scuola un'idea di integrazione che trova il proprio fulcro nella programmazione educativa che comprende “attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni” (art. 2), attraverso la presenza di insegnanti specializzati a sostegno dei soggetti con disabilità e la collaborazione con gli enti locali e le aziende sanitarie.

Questa legge ha dunque il merito non solo di delineare una nuova visione della scuola, ma anche di portare delle modifiche sostanziali nell'operatività scolastica mediante le successive circolari ministeriali. In particolare, la C.M. 258/1983 prevede la *programmazione* del PEI all'allegato I, nel quale precisa che “gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali, interessando i genitori di ciascun bambino, definiscono insieme un programma da attuare in un tempo determinato (mese, trimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel Piano educativo individualizzato gli interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi (scolastici ed extrascolastici)”. Inoltre, all'allegato II, introduce una *proposta* di PEI elaborata a partire dall'identificazione del profilo dell'alunna/o al momento del suo ingresso a scuola da “un gruppo

di lavoro composto, di norma, dal Direttore didattico e dal Preside, dall'insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell'équipe specialistica dell'USL, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno". In questa prima proposta di PEI si prevede di inserire una parte con i dati anagrafici, familiari, domicilio, indicazione dell'eventuale scuola di provenienza, condizioni al momento dell'ingresso (per esempio, stato di salute, autonomia, linguaggio in relazione all'età, condizioni psichiche, comportamento con i coetanei e con gli adulti ecc.) e, dopo un primo periodo di frequenza scolastica e di attenta osservazione, di aggiungere un'accurata descrizione dell'alunna/o da parte degli insegnanti e degli operatori socio-sanitari, con l'obiettivo di valutare i livelli di apprendimento, le abilità pratiche, le capacità in generale. In questa prima proposta, il PEI dovrebbe essere organizzato "in più fogli, in ciascuno dei quali lo spazio di competenza della scuola risulti affiancato da quello di competenza degli operatori socio-sanitari e addetti alla riabilitazione" (allegato II, terza parte).

Nonostante la circolare ministeriale avanzi un'idea di PEI fornendo anche delle direttive precise, saranno solo la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 12, comma 5) e il relativo "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap" (D.P.R. 24 febbraio 1994, art. 5) a definire e porre le basi teoriche del PEI come "documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione" (DPR 24 febbraio 1994, art. 5). A partire da questi atti normativi viene stabilita in maniera più dettagliata la documentazione che deve accompagnare il processo di integrazione scolastica: la certificazione, la diagnosi funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il PEI.

La certificazione della disabilità consiste nell'acquisizione della diagnosi clinica, alla quale segue la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno (denominata diagnosi funzionale – DF), delineata attraverso l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto. L'elaborazione della DF, essendo finalizzata allo sviluppo delle abilità residue della persona con disabilità, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, autonomia personale e sociale. L'atto successivo alla DF, come sancito dalla Legge 104/92, è il PDF, che indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunna/o disabile mostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il PDF viene redatto dall'unità multidisciplinare (medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'unità sanitaria locale), dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono a seguito dell'osservazione diretta ossia in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunna/o. Il PDF comprende la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che incontra nelle diverse attività e l'analisi del suo sviluppo potenziale, ricavato dall'esame degli stessi ambiti della DF. Sulla base di questi due documenti (DF, PDF) viene redatto, in un determinato periodo di tempo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 94/1994, il PEI, da parte degli operatori sanitari individuati dall'ASL, dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, se previsto, dall'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno (art. 5, comma 2). Nel delineare il PEI, i soggetti coinvolti, propongono, ciascuno in base al proprio ruolo e sulla scorta dei dati derivanti dalla DF e dal PDF, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno con disabilità. Questi interventi propositivi vengono successivamente integrati tra loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunna/o stessa/o, alle sue conseguenti difficoltà e alle sue potenzialità. Sebbene la normativa declini in maniera chiara i passaggi da compiere per attivare il processo di integrazione scolastica del minore con disabilità, non offre un modello di riferimento per redigere il PEI, tanto che la singola istituzione scolastica definisce autonomamente i contenuti e uno schema da adottare per tracciare la progettazione individualizzata, anche se in linea di massima il documento di cui si va trattando contiene i dati conoscitivi sull'alunno, sulla famiglia, sull'organizzazione scolastica e l'indicazione degli interventi riabilitativi. Ogni istituto scolastico mette dunque a punto un proprio modello di PEI, il cui comune denominatore a livello nazionale si trova nella struttura e nei contenuti della DF e del PDF.

Un primo tentativo di dare uniformità alla redazione del PEI è rappresentato dal riconoscimento della

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) nell'Intesa Stato-Regioni sull'accoglienza e la presa in carico degli alunni con disabilità (2008). L'ICF, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2001 (versione per l'infanzia e l'adolescenza ICF-CY nel 2007), quale esito della revisione dei precedenti modelli consequenziali sulla disabilità (dalla prima versione del 1980 all'ICDH Bozza Beta 2 del 1999), pone come centrale l'interazione tra menomazione, disabilità, handicap e il concetto di interazione tra la persona e il suo ambiente, diventando espressione di un approccio bio-psico-sociale e multidimensionale che coniuga modello medico e modello sociale. L'ICF stravolge il modo di guardare alla disabilità spostando lo sguardo sull'interazione tra la persona e il suo contesto di vita e ponendo l'accento non più sul deficit ma sul rapporto tra condizione di salute e ambiente. Alla luce di questa nuova classificazione, nell'Accordo del 2008 la DF include anche il PDF e viene a corrispondere, in coerenza con i principi dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona (PF) elaborato secondo i criteri del modello bio-psico-sociale del funzionamento umano. Il PF è redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL, composta da almeno tre professionisti: uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del soggetto; almeno due figure a scelta tra un operatore dell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza (art. 5, comma 3); inoltre, è prevista la collaborazione dei genitori e del soggetto con disabilità nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, del dirigente scolastico o di un docente specializzato della scuola in cui è iscritto l'alunno (art. 5, comma 4c). Il PF, che diventa il documento propedeutico alla predisposizione del PEI, viene elaborato dopo la certificazione di disabilità e aggiornato a ogni passaggio di grado di scuola e in caso di necessità. Il suo obiettivo, come evidenzia Lascioli (2021, p. 13), "non avrà come scopo la descrizione delle condizioni di salute da cui dipende la condizione di disabilità, ma la descrizione delle modalità con cui, in un certo contesto, particolari condizioni di salute entrano in relazione con determinate situazioni di vita che rappresentano, per l'alunna/o con disabilità, le circostanze in cui egli fa esperienza della disabilità".

L'Intesa Stato-Regioni (2008) non ha però solo il merito di aver introdotto il PF su base ICF, ma anche quello di aggiungere un tassello fondamentale al percorso di definizione del PEI, prevedendo, all'art. 3, che la sua stesura sia curata "dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali e in collaborazione con i genitori", e che comprenda tutte le attività educative e didattiche programmate e gli interventi di carattere riabilitativo e sociale, in modo da integrare tra loro le diverse iniziative, sia scolastiche sia extrascolastiche. La progettazione, infatti, va oltre l'ambito didattico, di esclusiva competenza dei docenti, aprendo ad azioni in ambito educativo e riabilitativo finalizzate all'integrazione scolastica e sociale dell'alunna/o. Inoltre, si introducono la continuità nella presa in carico, nella progettualità e nell'azione didattica tra i diversi gradi di istruzione e addirittura, al termine della Scuola secondaria di primo grado, delle forme di orientamento e di auto-orientamento dell'alunno con disabilità, al fine di aiutarlo a scegliere il percorso formativo rispondente alle sue potenzialità e preferenze in modo da accompagnarlo verso la vita adulta.

Malgrado l'Accordo del 2008 segni un'evoluzione nella definizione dei contenuti del PEI, esso non offre ancora un modello di riferimento, per cui si assisterà a sporadiche sperimentazioni territoriali di progetti su base ICF da parte degli uffici scolastici. Sarà il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" e successive modifiche (D.Lgs. 7 agosto 2019 n. 96) a prevedere l'obbligo di predisporre un PEI (art. 1, lettera a) costruito sull'approccio bio-psico-sociale del funzionamento umano e su due concetti ribaditi dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006): accomodamento ragionevole e progettazione universale. Il primo è inteso come "l'insieme delle modifiche e degli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali"; la progettazione universale è concepita come finalizzata alla programmazione di "prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate". Con questo decreto il PEI diventa finalmente espressione effettiva dell'approccio bio-psico-sociale, prestando attenzione al contesto e a ciò che può diventare facilitatore o barriera nell'ambiente scolastico in modo da individuare "strumenti, strategie e modalità per

realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati” (art. 7, lettera c). Il PEI diventa perciò lo strumento per tracciare le azioni didattiche in grado di facilitare l'apprendimento e la partecipazione dell'alunna/o, la cui definizione e approvazione è affidata al Gruppo di lavoro operativo (GLO), un organismo dell'istituzione scolastica convocato dal dirigente, al quale sono chiamati a partecipare tutti gli insegnanti della classe (curricolari e di sostegno), i genitori (diventa un diritto), figure specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con il soggetto disabile e, nella scuola secondaria di secondo grado, anche lo studente con disabilità. Con il nuovo decreto e la nuova composizione del GLO, la responsabilità del PEI ricade solamente sulla scuola, che è chiamata ad approvare il documento, con l'eventuale supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL, di norma entro il mese di ottobre. In realtà, già la Legge 104/92 aveva definito i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (art. 15), ma il nuovo atto normativo, pur lasciando invariati i compiti del GLO, ne modifica la composizione e gli attribuisce il compito di approvare e verificare il PEI, e di proporre le modalità di sostegno didattico, facendo una proposta persino sul numero di ore di sostegno alla classe, anche se sarà l'Ufficio Scolastico Regionale a decidere e individuare le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione. Per quanto riguarda i tempi il nuovo decreto fissa la scadenza per l'approvazione del PEI provvisorio a giugno e di quello definitivo entro ottobre, a partire dalla scuola dell'infanzia, con “verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”, con possibili aggiornamenti “in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona” (art. 7, comma 2, lettera g, h). Infine, per dare supporto e consulenza al GLO, considerata anche la responsabilità che gli viene data nella stesura del PEI, il D.Lgs. 66/17 istituisce altri tre gruppi di lavoro per l'inclusione a livello regionale (GLIR), territoriale (GIT) e di istituto (GLI).

Questa nuova idea di PEI, basata sulla prospettiva bio-psico-sociale del funzionamento umano, trova finalmente una sua strutturazione vincolante con il Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e le collegate Linee guida per l'assegnazione del sostegno (come previsto all'art. 7, comma 2-ter del D.Lgs. 66/2017), in cui si contemplano quattro modelli di PEI da adottare nel territorio nazionale, fondati su quattro dimensioni: socializzazione e interazione; comunicazione e linguaggio; autonomia e orientamento; cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento.

1. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione	Fa riferimento alla sfera affettivo-relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento.
2. Dimensione della comunicazione e del linguaggio	Fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale; si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati.
3. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento	Fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile).
4. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento	Fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

Fig. 1: Le quattro dimensioni del PEI (art. 8 DM 182/2020) (Ianes, Cramerotti, Fogarolo, 2020, p. 44)

Su queste dimensioni viene costruita la progettazione educativa e didattica della persona con disabilità attraverso l'individuazione degli obiettivi da raggiungere e la definizione delle attività, delle strategie e degli strumenti da utilizzare, con le relative modalità di verifica. In questo modo il PEI diventa espressione della visione sistemica propria dell'ICF, in cui il funzionamento della persona è dato dall'influenza tra condizioni fisiche, strutture e funzioni corporee, attività personali e partecipazione sociale, fattori contestuali ambientali e personali. I quattro modelli di PEI, uno per ogni ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) sono organizzati in dodici sezioni: quadro formativo; elementi generali desunti dal PF; raccordo con il progetto individuale (redatto dal competente Ente Locale su richiesta dei genitori e con la loro collaborazione); osservazioni sull'alunna/o; interventi sull'alunno/a, osservazioni sul contesto, interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo; interventi sul percorso curricolare; organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse; certificazione delle competenze; verifica finale/proposte per le risorse professionali; PEI redatto in via provvisoria.

Senza entrare nel merito di ogni sezione, è interessante richiamare la parte iniziale (denominata "Quadro formativo"), in cui emerge l'importanza data ai familiari, quali primi conoscitori del contesto di vita del bambino; quelle relative al contesto e all'individuazione di facilitatori e barriere che diventano espressione dell'approccio bio-psico-sociale e la sezione sulla partecipazione dello studente con disabilità alla redazione del PEI quale riconoscimento del principio di autodeterminazione delineato nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006).

La pubblicazione del nuovo modello di PEI rappresenta sicuramente una tappa fondamentale nello sviluppo del processo di inclusione degli alunni con disabilità anche se presenta delle criticità dovute principalmente alla mancata emanazione delle Linee guida per la redazione del PF (D.Lgs. 66/2017, art. 5, comma 6), che rende difficoltosa l'elaborazione del PEI così come previsto dall'ultimo decreto ministeriale risalente al mese di dicembre 2020. La situazione si è complicata ulteriormente nel momento in cui le associazioni delle persone con disabilità, a marzo 2021, hanno impugnato il D.M. 182/20 davanti al TAR del Lazio criticandone alcuni aspetti: concetto di esonero, composizione del GLO, assegnazione ore di sostegno, ore fuori dalla classe, applicazione dell'orario ridotto. Purtroppo, il Tribunale, ad anno scolastico avviato, quello che doveva essere il primo con i nuovi modelli di PEI, ha accolto il ricorso e annullato il decreto ministeriale (allegati compresi). Malgrado ciò, una Nota del MIUR, a pochi giorni dalla sentenza, ha definito il PEI da adottare nelle scuole, che deve essere in linea con la normativa precedente (in particolare gli artt. 7 e 9 D.Lgs. 66/17) e rispettare le indicazioni del TAR. In realtà, nel momento in cui scriviamo, il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensione della sentenza presentata dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia, bloccando di fatto l'introduzione del nuovo modello nazionale di PEI.

Ancora una volta l'attuazione operativa di quanto previsto sul piano giuridico risulta difficile e invece di agire con azioni di miglioramento sul nuovo modello di PEI si preferisce riportare in vigore la normativa precedente. Se è pur vero che i principi che sostengono la via italiana all'integrazione sono di fatto rimasti immutati dal documento Falcucci (1975), è urgente tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione. Le disposizioni normative e i relativi strumenti dovrebbero costituire le modalità di applicazione di tali principi nella vita scolastica, assicurando il diritto all'istruzione quale "sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità" (Convenzione ONU, 2006).

Nota bibliografica

- Chiappetta Cajola L. (2019). *Il PEI con l'ICF: ruolo e influenza dei fattori ambientali. Processi, strumenti e strategie per la didattica inclusiva*. Roma: Anicia.
- Cottini L., De Caris M. (2020). *Il progetto individuale dal profilo di funzionamento su base ICF al PEI. Le innovazioni in materia di inclusione scolastica*. Firenze: Giunti.
- Cottini L., Munaro C., Costa F. (2021). *Nuovo PEI su base ICF: guida alla compilazione. I modelli e le linee guida del Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020 interpretati in prospettiva bio-psico-sociale e pedagogica, completati con esempi e strumenti*. Firenze: Giunti.
- Fogarolo F., Onger G. (2019). *La nuova legge sull'inclusione. Come cambia la scuola con la modifica del DLgs 66*. Trento: Erickson.

- Fogarolo F., Onger G. (2018). *Inclusione scolastica: domande e risposte. La normativa per genitori e insegnanti*. Trento: Erickson.
- Ianes D., Cramerotti S., Fogarolo F. (a cura di) (2021). *Costruire il nuovo PEI all'infanzia. Strumenti di osservazione, schede guida ed esempi di sezione compilate*. Trento: Erickson.
- Ianes D., Cramerotti S., Fogarolo F. (a cura di) (2021). *Costruire il nuovo PEI alla primaria. Strumenti di osservazione, schede guida ed esempi di sezione compilate*. Trento: Erickson.
- Ianes D., Cramerotti S., Fogarolo F. (a cura di) (2021). *Costruire il nuovo PEI alla secondaria di primo grado. Strumenti di osservazione, schede guida ed esempi di sezione compilate*. Trento: Erickson.
- Ianes D., Cramerotti S., Fogarolo F. (a cura di) (2021). *Costruire il nuovo PEI alla secondaria di secondo grado. Strumenti di osservazione, schede guida ed esempi di sezione compilate*. Trento: Erickson.
- Ianes D., Cramerotti S., Fogarolo F. (a cura di) (2021). *Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica. I modelli e le Linee guida del Decreto interministeriale n. 182 29/12/2021 commentati e arricchiti di strumenti ed esempi*. Trento: Erickson.
- Ianes D., Cramerotti S., Scapin C. (2019). *Profilo di funzionamento su base ICF-CY e Piano educativo individualizzato per competenze*. Trento: Erickson.
- Lascioli A. (2021). Inclusione scolastica alunni con disabilità. Il cambio di prospettiva dei nuovi modelli di PEI. *Appunti*, 3, pp. 9-16.
- Lascioli A., Pasqualotto L. (2021). *Il piano educativo individualizzato su base ICF. Strumenti e prospettive per la scuola. Nuova edizione aggiornata ai modelli nazionali*. Roma: Carocci.